



IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 12 luglio 2016 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri così composto:

Avv. Prof. Giuseppe Sigillò Massara - Presidente

Avv. Giuseppe Marino - Componente

Avv. Prof. Fabio Iudica - Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor **Matteo Stirpe** (Tessera FISE 11257/G).

Premesso che

- in data 15 aprile 2016, è giunta alla Procura Federale FISE una segnalazione da parte della Società Sportiva Santa Anastasia a r.l., in cui la stessa ha denunciato l'illecito disciplinare di morosità per scuderizzazione di due cavalli (Hell Boy e Long Lifa) a carico del Sig. Matteo Stirpe per complessivi **Euro 790,00**, a fronte del mancato pagamento del canone di scuderizzazione di due cavalli in favore della predetta società denunciante;
- il Sostituto Procuratore Federale, preso atto di tale segnalazione ed acquisiti ed esaminati i documenti depositati dalla Società Sportiva *de qua*, ha ritenuto che i fatti descritti, oltre a rilevare su un piano civilistico, realizzano una violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, costituendo un comportamento in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità imposti a tutti i tesserati, anche nei reciproci confronti, peraltro riferibile all'attività sportiva e/o federale svolta;
- per tali ragioni, con atto del 16 maggio 2016, il Sostituto Procuratore Federale, Avvocato Antonio Senatore, ha comunicato al signor Matteo Stirpe la conclusione della fase di indagine unitamente ai relativi atti, nonché l'informativa dell'intenzione di procedere al suo deferimento davanti al Tribunale Federale, assegnandogli termine per essere sentito o per il deposito di una memoria difensiva;



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- in data 24 maggio 2016 il signor Stirpe ha trasmesso, a mezzo e-mail, memoria difensiva nella quale ha contestato ogni addebito a suo carico, ritenendo non dovute le somme richieste dalla Società Sportiva Santa Anastasia a r.l., in quanto - a suo dire - le predette somme sarebbero già state corrisposte dal padre, signor Roberto Stirpe, nella mattina dell'11 maggio 2015, avendo lo stesso pagato in contanti, ma senza richiedere alcuna quietanza di pagamento;
 - il Sostituto Procuratore Federale con atto di incolpazione del 14 giugno 2016, ha proceduto al deferimento del sig. Matteo Stirpe per non avere dato prova del saldo eseguito in favore della Società denunciante, chiedendo, *ex art. 63, comma 4, del Regolamento di Giustizia*, al Tribunale Federale di fissare l'udienza per la trattazione del procedimento disciplinare *de quo*;
 - visto l'articolo 47, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE, il Presidente del Tribunale Federale in data 15 giugno 2016, ha fissato la data di udienza di trattazione e discussione per il giorno 12 luglio 2016, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;
 - l'incolpato Matteo Stirpe, rappresentato dal suo difensore, Avvocato Maurizio Scuderi, in data 28 giugno 2016, ha depositato memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del Regolamento di Giustizia FISE, asserendo in parte quanto già contenuto nella memoria difensiva datata 23 maggio 2015, e inoltre, pur riconoscendo l'esistenza del debito contestato, ha affermato, fra l'altro, che: a) il debito non sarebbe a lui riferibile ma al padre Roberto Stirpe in quanto proprietario dei cavalli; b) tutti i precedenti pagamenti relativi a pregresse analoghe prestazioni sono sempre stati fatti dal padre; c) il signor Roberto Stirpe *"ha sempre regolarmente pagato quanto doveva per il rimborso della scuderizzazione dei suoi cavalli"* (cfr. pagina 3 seconda memoria Stirpe); d) data l'esiguità dell'importo non sarebbe pensabile che il signor Roberto Stirpe si sia sottratto ai propri obblighi; e) la Società Sportiva Santa Anastasia a r.l. avrebbe spontaneamente riconsegnato al legittimo proprietario i libretti identificativi dei cavalli senza esercitare il diritto di ritenzione *ex art. 2756 c.c.*;
 - all'udienza del 12 luglio 2016 sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale, Avvocato Antonio Senatore, nonché l'incolpato assistito dall'Avvocato Maurizio Scuderi; le parti insistevano nelle rispettive conclusioni, argomentando come da atti depositati: la Procura ha richiesto che all'incolpato venisse comminata la sanzione della censura, mentre l'avvocato del signor Stirpe ha insistito per il proscioglimento;



-
- questo Collegio non ha ammesso la prova testimoniale della signora Francesca Gallo, tesserata FISE, ed *ex* tesserata della Società Sportiva Santa Anastasia a r.l., così come richiesta dal signor Matteo Stirpe, ritenendo la prova orale inammissibile in quanto il valore del credito in questione eccede l'importo indicato all'articolo 2721 c.c.;

tenuto conto che

- l'inculpato, signor Matteo Stirpe, non ha fornito prove documentali, quali ricevute di pagamento, essendo questo suo onere e non della Procura Federale, la quale ha già esperito il suo compito dimostrando l'esistenza di un titolo, vale a dire di un rapporto debito/credito fra l'inculpato e la Santa Anastasia S.S.D. a r.l., rapporto peraltro riconosciuto dall'inculpato quanto meno nella sua prima memoria del 23 maggio 2016;
- né peraltro possono essere accolte le difese e le argomentazioni dell'inculpato in quanto in parte sono inammissibili (come ad esempio l'esperimento di prova testimoniale *ex* articolo 2721 c.c.) in parte irrilevanti [come le osservazioni richiamate nella seconda memoria depositata il 28 giugno 2016, con riferimento alle lettere da b) ad e) come sopra indicate];
- in particolare dalla documentazione in atti non risulta pagato l'onere di scuderizzazione per Euro 790,00, relativo alla pensione per il mese di aprile 2015 e parte di maggio 2015, per due cavalli, Hell Boy e Long Life (cfr. Nota di Debito, 5 agosto 2015, doc. n. 3 Fascicolo Procura Federale);
- ai sensi dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia: "*Costituiscono atti sanzionabili tutti i comportamenti... che violino le norme di cui ai principi sanciti dallo Statuto Federale...*";
- il saldo delle competenze dovute da parte del genitore signor Roberto Stirpe alla Santa Anastasia Società Sportiva Dilettantistica a r.l., cui si fa riferimento nelle memorie difensive depositate, è allo stato indimostrato in quanto privo di allegazioni probatorie;
- rileva, tuttavia, l'allegazione della circostanza che la Società Sportiva Santa Anastasia a r.l. ha spontaneamente riconsegnato al legittimo proprietario i libretti identificativi dei cavalli, senza esercitare il diritto di ritenzione ai sensi dell'art. 2756 c.c.;
- in conclusione, dall'analisi della documentazione in atti e dall'analisi delle indagini svolte dalla Procura Federale (cfr. atto di deferimento e relativi allegati), risulta incontestata l'esistenza del titolo su cui si fonda la responsabilità del deferito; ma emerge, dalle difese dell'inculpato, un principio di prova – costituito dalla riconsegna dei libretti dei cavalli - in ordine al saldo del



Federazione Italiana Sport Equestri

dovuto, principio di prova che, tuttavia, non è sufficiente a dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo di canoni di scuderizzazione

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, per la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE e degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI,

APPLICA

nei confronti del signor **Matteo Stirpe** la sanzione della **censura**. Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Sig. Matteo Stirpe, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del nuovo Regolamento di Giustizia. Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 12 luglio 2016.

PRESIDENTE: F.to Avv. Prof. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: F.to Avv. Giuseppe Marino

RELATORE: F.to Avv. Prof. Fabio Iudica